



COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

Provincia di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del 18-12-13

DELIBERA PUBBLICATA IL 18-12-13

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

L'anno **duemilatredici** il giorno **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **11:55**, in Cinto Caomaggiore nella sede Comunale, il Commissario Straordinario dott. Natalino Manno, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 19.07.2013, con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, dott. CIACCIO LUIGI, assume la deliberazione di seguito riportata.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale

VISTO che, a seguito delle dimissioni rassegnate in data 27.06.2013 con atto contestuale da n. 9 consiglieri comunali su sedici assegnati al Comune, si è verificata in questo Ente l'ipotesi di scioglimento del Consiglio prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b) n. 3 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO che con Decreto Prefettizio prot. 0025146 del 28.06.2013, proc. n. 1522/2013/w.a., il Prefetto ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale a Cinto Caomaggiore ed ha nominato un Commissario prefettizio per assicurare la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge;

VISTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 19.07.2013, (trasmesso dalla Prefettura di Venezia con nota prot. 0029035 del 30.07.2013, proc. 1522/2013/w.a.), è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Cinto Caomaggiore e nominato un Commissario straordinario per assicurare la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge;

Dato atto che al commissario, con i provvedimenti sopra citati, sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

PREMESSO CHE:

- la Legge del 6 agosto 1990, n. 223 "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" introduce il concetto della sponsorizzazione nell'ambito legislativo nazionale specificando altresì che (cfr. art. 13) ". Il Garante, entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una più dettagliata regolamentazione in materia di sponsorizzazioni, sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati";

- la legge n. 449 del 1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (Pubblicata in Supplemento Ordinario, n. 255/L alla G.U. 30 dicembre 1997, n. 302) all'art. 43, comma 1, (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività) sancisce che: "Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro costituite con atto notarile" evidenziando altresì che in ragione delle economie di bilancio effettuate è facoltà dell'Amministrazione destinare alla "produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto";

- la "contrattazione di comparto", nei termini di cui sopra, è disciplinata dell'art 15, comma 1, lett, d) del CCNL dell'1.4.1999 come sostituito dall'art.4, comma 4 del CCNL del 5.10.2001 (e dell'art.26, comma 1, lett, b) del CCNL del 23.12.1999 per l'area della dirigenza) e che lo schema approvato dall'ARAN è stato recepito integralmente nel regolamento avanti indicato;

- al comma 4 dell' art. 43, della Legge n. 449/1997 viene sancito che "Con uno o più regolamenti (...) le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente";

- il Testo Unico sugli Enti Locali (TUEL), D. Lgs. 267/12A00 e s.m.i., al comma 1° dell'art. 119 (Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni) sancisce che "In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi";

- con la determinazione n. 24/2001, "Contratto di Sponsorizzazione", l'Autorità per la Vigilanza sui LL. PP., in assenza di un preciso quadro normativo di riferimento, ha promosso la definizione dei termini giurisprudenziali dei contratti di sponsorizzazione nell'ambito della disciplina sui LL.PP. specificando altresì "la ristrutturazione e la manutenzione di un immobile di proprietà pubblica, può essere affidata solo ad imprese qualificate ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (...) Ciò in quanto la finalità della norma su richiamata è quella di garantire la qualità delle lavorazioni effettuate su beni pubblici, a prescindere dal titolo sulla base del quale dette lavorazioni vengano eseguite. Ne discende che lo sponsor dovrà rivolgersi esclusivamente ad imprese qualificate ai sensi della normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi"

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30 - "Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali" all'art. 2 "Interventi realizzati mediante sponsorizzazione" sancisce che:

1. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, realizzati mediante contratti di sponsorizzazione a cura ed a spese dello sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in materia, non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di appalti di lavori pubblici, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori;

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'amministrazione preposta alla tutela del bene impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e alla direzione dei lavori;

risolvendo in termini non equivoci la dicotomia fra i principi di controllo e tutela procedurale sanciti dalle norme della L. 109/94 e del D.Lgs. 554/99 e le agevolazioni e semplificazioni introdotte con l'istituto della sponsorizzazione;

PRESO ATTO della sostanziale atipicità e novità delle iniziative di "sponsorizzazione" o "collaborazione", delle specifiche disposizioni legislative inerenti le attività contrattuali degli Enti Pubblici e della mancanza di uno specifico quadro normativo di riferimento, il criterio di stesura, lettura ed interpretazione delle disposizioni contenute in detto Regolamento, fa proprio l'istituto della libertà contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c., nell'imprescindibile rispetto delle leggi che, per analogia e specificità dei campi di applicazione, vengono richiamate e adottate, principio peraltro ribadito nel novellato art. I bis della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15;

RILEVATO che nelle materie suddette questo Ente non si è a tutt'oggi dotato di strumenti regolamentari al fine di disciplinare tali attività;

CONSIDERATO che il Comune di Cinto Caomaggiore intende avvalersi di contratti di "sponsorizzazioni" e di "collaborazioni" essenzialmente:

a) per realizzare maggiori economie di spesa, anche nel rispetto del patto di stabilità interno di cui all'art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni;

b) per migliorare la qualità dei servizi istituzionali prestati;

c) per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Ente;

d) per altre finalità da definire, anche a scopo sociale e umanitario, che facciano propri i citati a), b), c);

VISTA la rilevanza che tale forma aggiuntiva di recupero di risorse può rivestire per l'Ente nell'ambito delle finalità sopra dette e più in generale nell'ambito degli obiettivi istituzionali;

RILEVATA pertanto la necessità di adottare una specifica regolamentazione;

VISTA la proposta di Regolamento predisposta dall'area amministrativa-contabile;

VISTE le disposizioni di legge vigenti in materia;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, dai

Responsabili di Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

VISTO inoltre il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Generale, nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, 2° comma, del T.U. - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DELIBERA

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'allegato Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni
3. di dare atto che il Regolamento allegato entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione



COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

(Provincia di Venezia)

Piazza S. Biagio n°1 Tel. (0421)209534/35 Fax (0421)241030

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione e di erogazione di beni e servizi, nonché le prestazioni per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, nella logica di concretizzare più generalmente obiettivi di risparmi di gestione, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001.
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
3. Le iniziative di fornitura di consulenze e di erogazione di beni e servizi da parte del Comune di Cinto Caomaggiore verso terzi hanno la finalità di favorire l'immagine positiva dell'Ente, e di aumentarne gli introiti.
4. Gli obiettivi di cui ai punti precedenti devono essere preventivati in sede di programmazione economica.

Art. 2 - Contenuti e destinatari

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di un'economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, o in una nuova entrata strettamente finalizzata al finanziamento dei suddetti programmi, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale il Comune di Cinto Caomaggiore offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo di liberalità una predeterminata prestazione materiale ovvero economica, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
 - b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni economiche o interventi provenienti da terzi a titolo di liberalità allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
 - c) per "sponsor": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
 - d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

1. La scelta dello sponsor è effettuata nel rispetto della normativa dell'ente nonché delle disposizioni di cui al codice dei contratti – D.Lgs. 163/2006 - e successive modifiche.

2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito Internet del comune di Cinto Caomaggiore, invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico "capitolato";
 - b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
 - c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
4. L'offerta deve essere presentata, di norma, in forma scritta e, di regola, indica:
 - a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
 - b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato.
5. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
 - a) per le persone fisiche:
 - l'esistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
 - la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
 - b) per le persone giuridiche:
 - oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
7. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dall'Ufficio competente, nel rispetto dei criteri definiti nell'avviso.
8. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal responsabile dell'area di riferimento; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.
9. Previa istruttoria degli effetti benefici, il responsabile d'area competente può stipulare il contratto di sponsorizzazione in via diretta qualora un soggetto privato offra spontaneamente contributi in beni, servizi, prestazioni o corrispettivi monetari equivalenti, al fine di rendere un servizio, nei seguenti tassativi casi:
 - mancanza di offerte a seguito di avviso;
 - **sponsorizzazioni di importo inferiore a € 10.000,00 oltre IVA;**
 - fornitura che riguarda beni la cui produzione è garantita da privativa industriale.

Art. 5 - Individuazione delle iniziative

1. Le iniziative di sponsorizzazione possono essere individuate dal responsabile d'area competente anche al di fuori degli obiettivi del P.E.G. nel corso dell'anno. La Giunta comunale può formulare indirizzi specifici al responsabile d'area competente per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.
3. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa.

Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
 - a) l'oggetto del contratto;
 - b) il valore della sponsorizzazione;
 - c) la forma di corrispettivo e le modalità di pagamento;
 - d) la durata del contratto;
 - e) gli impegni e/o obblighi dello sponsor;

- f) le modalità della veicolazione pubblicitaria della ragione sociale e/o marchio dello sponsor da parte dello sponsee;
- g) gli impegni e/o obblighi dello sponsor;
- h) l'eventuale diritto di "esclusiva";
- i) i casi di recesso;
- j) l'inadempimento e la risoluzione del contratto;
- k) la risoluzione delle controversie relative all'esecuzione del contratto;
- l) le spese e disposizioni contrattuali finali;
- m) la circostanza che il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza ipso iure dell'affidamento, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno.

Art. 7 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

1. I risparmi di spesa resi possibili grazie all'intervento dello sponsor saranno utilizzati per le seguenti finalità:
 - a) nella misura del 30% saranno destinati all'incremento del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15, lettera d), del CCNL dell'1.4.1999 del personale del comparto degli Enti Locali;
 - b) la restante quota del 70% costituirà economia di bilancio.
2. Le somme di cui alla lettera a) del comma 1 sono destinate alla corresponsione di incentivi una tantum al personale, anche a tempo determinato, dipendente dell'Ufficio/gruppo di lavoro che ha realizzato l'economia e che ha partecipato alla realizzazione del progetto. Le risorse di cui alla lettera b) del comma 1 possono essere destinati al finanziamento di altre iniziative istituzionali, secondo le indicazioni del bilancio.

Art. 8 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
 - a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale;
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
3. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare, con decisione motivata, qualsiasi fornitura di consulenze ed erogazione di beni e servizi qualora:
 - a) ritenga che essi possano essere usati per fini non previsti dalla legge;
 - b) vengano ad intervenire situazioni che rendano impossibile l'impiego del personale dell'amministrazione comunale in questa iniziativa;
 - c) l'Ente richiedente risulti inadempiente al pagamento di convenzioni precedentemente stipulate.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cinto Caomaggiore in persona del suo Sindaco, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.

5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 10 - Aspetti fiscali – Fatturazione

1. Nel caso in cui lo sponsor, a fronte dell'obbligo da parte del Comune di Cinto Caomaggiore di veicolare il messaggio pubblicitario, si impegni a corrispondere una somma di denaro, il Comune provvederà ad emettere fattura per il corrispettivo pattuito.

2. Qualora lo sponsor si impegni a cedere beni o a prestare servizi o ad eseguire opere in corrispettivo, sia lo sponsor che il Comune provvederanno ad emettere fattura, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 633/72, in relazione alla operazione attiva da ciascuno effettuata, indicando il valore normale così come determinato dall'articolo 14, comma 3, del D.P.R. n. 633/72. La fattura verrà emessa al momento in cui risulti effettuata, in ordine temporale, la seconda prestazione.

Art.11 - Verifiche e controlli

1. Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente comunicate allo sponsor; la comunicazione e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 12 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni e della fornitura di consulenze beni e/o servizi è effettuata direttamente dall'amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.

2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il loro reperimento ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario purché siano salvaguardati i benefici per il Bilancio dell'Ente.

Art. 13 – Norme transitorie

Sono fatte salve le richieste già pervenute e/o gli accordi già stipulati, il cui oggetto sia assimilabile a quanto disciplinato nel presente regolamento.

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **tecnica** ai sensi dell'art.49, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 18-12-013

Il Responsabile del Servizio
F.to MASAT FIORENZO

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **contabile** ai sensi dell'art.49, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 18-12-013

Il Responsabile del Servizio
F.to MASAT FIORENZO

VISTO: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 97, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 - in ordine alla conformità dell'atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Li, 18-12-013

Il Segretario Comunale
F.to CIACCIO LUIGI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Manno Natalino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CIACCIO LUIGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 18-12-13 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 18-12-13

Responsabile
F.to MASAT FIORENZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 47, Legge n. 142/90 e art. 17 Legge n.127/97))

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa *E' DIVENUTA ESECUTIVA* ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,

Il Responsabile del Servizio Segreteria
F.to MASAT FIORENZO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASAT FIORENZO